



COMUNICATO UFFICIALE N. 248
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 295/A, 296/A, 297/A e 298/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

COMUNICATO UFFICIALE N. 295/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 158 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. PIETRO LEONARDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO LEONARDI, Amministratore Delegato del Parma F.C. S.p.A., per la violazione dell'art. 1 bis comma 1, del C.G.S., anche in relazione all'art. 10 commi 1 e 2 C.G.S., per aver consentito al Sig. Giuliano Pesce l'utilizzo della sede societaria del Parma F.C. S.p.A., nonché la modulistica ivi presente, al fine della sottoscrizione di un contratto, in realtà mai depositato, tra il calciatore Vinatzer Jan Martin e la società Parma F.C. S.p.A., omettendo, peraltro, qualsivoglia controllo richiestogli in virtù del ruolo esercitato.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. PIETRO LEONARDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 mese di inibizione e 8.000,00 Euro di ammenda al Sig. PIETRO LEONARDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MARZO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 296/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 413 pf 13/14 adottato nei confronti del Sig. RINALDO GHELFI, e della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

RINALDO GHELFI, all'epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza della società Football Club Internazionale Milano S.p.A., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31.03.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Giorgio De Giorgis in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 21.8.2013 al 31.1.2014, mentre l'agente Carlo Volpi rappresentava il calciatore Michael Ventre in forza di formale mandato rilasciatogli con validità dal 15.8.2013 al 15.8.2015, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società del 2.9.2013, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Volpi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;

F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. per le condotte ascritte ai propri tesserati titolari di poteri di rappresentanza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. RINALDO GHELFI e dalla società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A., nella persona del proprio legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 10.000,00 di ammenda per il Signor RINALDO GHELFI e di € 6.000,00 la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MARZO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 297/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 202 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. GIANNI AGOSTINI e della società A.S.D. FORTE DI BIBBONA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gianni AGOSTINI, all'epoca dei fatti tesserato della A.S.D. FORTE DI BIBBONA CALCIO, peraltro inibito sino al 21.05.15, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità in quanto, al termine della gara Forte di Bibbona / Saline del 10.02.15, entrato nell'area degli spogliatoi senza averne titolo, inveiva nei confronti dell'arbitro e dei suoi assistenti, gettando loro in faccia e sul corpo il contenuto di una bottiglia di Gatorade;

A.S.D. FORTE DI BIBBONA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 C.G.S., in quanto società alla quale apparteneva l'incolpato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianni AGOSTINI e dal Sig. Lorenzo Buzzichelli nell'interesse della società A.S.D. FORTE DI BIBBONA CALCIO, in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Gianni AGOSTINI, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. FORTE DI BIBBONA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 298/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 719 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. WALTER TACCONE e della società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

Walter TACCONE, Presidente della società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l., in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, e art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, con le dichiarazioni rese all'Emittente Radio Punto Nuovo in data 30.1.2016 e riportate dai siti Internet: <http://www.Radiopuntonuovo>; <http://www.Radiogoal.it>; <http://Tuttomercatoweb.com>; <http://www.Resport24.it> in data 30.1.2016, espresso giudizi e rilievi lesivi dell'onorabilità dell'arbitro della gara Avellino-Cagliari del 29.1.2016 e della classe arbitrale;

U.S. AVELLINO 1912 S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Walter TACCONE per proprio conto e, in qualità di presidente e legale rappresentante, nell'interesse della società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di Euro 6.666,00 (Seimilaseicentosessantasei/00) per il Sig. Walter TACCONE e di Euro 6.666,00 (Seimilaseicentosessantasei/00) per la società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio